

R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| – Ludovico Delle Vergini | Presidente |
| – Carmine Capozzi | Consigliere |
| – Nicola Mario Condemi | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CIUOFFO
PAOLA (*C.F._1*) e dell'avv. CIUOFFO GIUSEPPE
(*C.F._2*) VIA FRANCESCO CILEA 117 80127 NAPOLI

appellante

e

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] (*C.F._3*)

appellata

Conclusioni

per Parte_1 «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, così disporre:

1) in via preliminare, revocare l'ordinanza di rimessione della causa in decisione emessa il 24.10.2024 e, per l'effetto, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto D.) dell'atto di appello;

2) in ogni caso, nel merito:

a) accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. resa inter partes dal Tribunale di Siena, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marianna Serrao – R.G. n. , pubblicata il 5 febbraio 2024, notificata il 7 febbraio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - dichiarare il diritto della [...]

Controparte_2 in persona del legale rapp.te somma indebitamente riscossa e incamerata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 CP_1 con sede legale sita CP_1 Numero di Iscrizione al Registro delle Impre rezzo - CP_1 e Codice Fiscale: P.IVA_2 - - Partita IVA P.IVA_3 - Gruppo Bancario CP_1 [...] Controparte_1 Codice ABI .

Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. in persona del suo rappresentante legale p.t., a restituire all'attrice la somma di Euro indebitamente trattenuta a seguito del mancato storno/ritiro della CP_3 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo; - in subordine, Voglia l'Ill.mo giudicante condannare la Controparte_1 al risarcimento d[el] danno subito dalla Controparte_2 in forza della condotta gravemente lesiva posta in essere da quest'ultimo intermediario che in maniera del tutto illecita continua a trattenere somme non spettanti ad essa, rifiutandosi, in maniera del tutto immotivata, di restituire il dovuto per l'importo totale di Euro 68.899,50 (sessantottomilaottocentonovantanove/00) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo; - con vittoria di spese e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”;

b) riformare integralmente la sentenza n. , resa inter-partes dal Tribunale di Siena, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marianna Serrao – R.G. n. pubblicata il 5 febbraio 2024 (già

sub.2), notificata il 7 febbraio 2024, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto condannando controparte alla restituzione di € 68.899,50 (sessantottomilaottocentonovantanove/50 euro) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;

3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio»;

per *Controparte_1* «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie già rigettate in primo grado ed in questa sede riproposte;

- in via principale, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata;

- in via di estremo subordine, nel caso in cui la Sentenza impugnata venisse ritenuta meritevole di riforma, rigettare in ogni caso le domande di *Parte_1* in quanto infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio».

Rilevato

Parte_1 (in prosieguo *Parte_1*, già [...]
Controparte_2 in prosieguo *CP_4* ha proposto appello avverso la sentenza n. 98 del 2024 del Tribunale di Siena, con la quale sono state rigettate le domande di ripetizione e, in subordine, di risarcimento del danno da essa avanzate nei confronti di *Controparte_1*
[...]

In particolare, *Parte_1* aveva agito per ottenere il pagamento, a titolo d'indebito o risarcitorio, della somma di euro 68.899,50, oltre interessi e rivalutazione, incassata da *Contr* in virtù della ricevuta bancaria (ri.ba.) emessa dalla sua cliente *Parte_2* (in prosieguo *Parte* creditrice di *CP_4*, inoltrata a *CP_4* di cui *CP_4* era correntista, e successivamente ritirata prima della scadenza.

Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo che difettasse in capo a *Parte_1* l'interesse ad agire per difetto di titolarità della somma, da riconoscere a [REDACTED].

L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):

1. «Sul difetto di legittimazione ad agire della *Controparte_2* [...] . Errata valutazione delle prove documentali acquisite»;
2. «Sulla normativa invocata ai fini di giudizio»;
3. «Omessa motivazione su fatti determinati del giudizio»;
4. «Mancata ammissione da parte del giudice di prime cure di prove dedotte in primo grado».

Si è costituita in giudizio *Contr* protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.

Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile *ratione temporis* – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'8 settembre 2026 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo giorno 10 dello stesso mese.

Considerato

1. Con il primo motivo d'appello – al di là della coerenza della sua rubricazione – *Parte_1*, in sintesi, censura la sentenza gravata laddove ha negato la sussistenza in capo a essa dell'interesse ad agire, atteso che la somma oggetto di causa non le sarebbe appartenuta, in quanto, semmai, di titolarità della sua correntista [REDACTED], originaria debitrice di *Parte*. Viceversa, secondo l'appellante, il pagamento sarebbe stato da essa effettuato con risorse finanziarie proprie, messe a disposizione sui conti interbancari funzionalmente all'esecuzione della procedura attivata dall'emissione della ri.ba., così come emergerebbe dalla documentazione prodotta.

In tali termini ricostruito il tenore del primo motivo d'appello – ciò che ne esclude l'inammissibilità *ex art. 342 c.p.c.*, essendo chiara la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale – esso è fondato.

Risulta pacifico che la creditrice ^{Parte} abbia emesso una ri.ba. per euro 68.899,50 con scadenza di pagamento al 29 novembre 2019 e che questa, tramite la banca assuntrice ^{Contr} sia stata accettata dalla debitrice [REDACTED], la quale, a sua volta, ha impartito alla banca domiciliataria *CP_4* che l'ha confermato, l'ordine di darvi corso (doc. 6 fasc. *Parte_1* e doc. 2 fasc. ^{Contr}).

La ri.ba. in questione – come è pacifico – prima della data di scadenza e dell'incasso del relativo importo era stata ritirata da ^{Parte} ordine assecondato da ^{Contr}.

Quanto accaduto in seguito è comprovato dalla documentazione versata in atti: lo scambio di corrispondenza elettronica prodotto dall'odierna appellante (docc. 9, 10, 11 e 12 fasc. *Parte_1*) ne attesta l'intenzione di impedire che, a fronte del suo ritiro, alla ri.^{Co} fosse comunque dato seguito; la risposta di ^{Contr} alla nota di «messa in mora e diffida all'adempimento», proveniente dalla controparte, sintetizza le ragioni dell'incasso della ri.ba. a 7-8 mesi di distanza dal ritiro, ossia, la mancata risposta di accettazione o rifiuto dello stesso, inoltrato da essa banca assuntrice, e la mancata comunicazione di un insoluto (doc. 6 fasc. ^{Contr}).

Appare evidente come l'incasso della ri.ba. sia stato possibile perché le iniziative assunte da *Parte_1* non hanno condotto allo svincolo della provvista dal conto interbancario a essa intestato, funzionalmente al pagamento mediante regolazione in stanza di compensazione, attraverso la quale, appunto, la banca domiciliataria trasferisce i fondi a quella assuntrice, con elisione dei rispettivi crediti e debiti del periodo di

riferimento (il meccanismo di pagamento viene illustrato da ^{Contr} stessa: pag. 7 della comparsa di costituzione in appello).

Risultando comprovato che, in concreto, l'erogazione sia materialmente avvenuta dal conto di ^{CP_4} – su cui giaceva la provvista “messa a disposizione” (così nell’atto d’appello) della cliente (che non significa ammissione della titolarità da parte di quest’ultima, ma semplice funzionalità all’operazione nel suo interesse) – a quello di ^{Contr} (lo stesso Tribunale conferma il “transito” da detto conto) – ciò che si evince con sufficiente chiarezza: dal fatto che ^{Parte_I}, a fronte dell’emissione della ri.ba., aveva confermato che avrebbe eseguito l’ordine di ^{Contr} (doc. 6 fasc. ^{Parte_I} e doc. 2 fasc. ^{Contr} cit.); dalla nota di ^{Contr} precedentemente citata, in cui si accenna alle modalità tecniche di apprensione della somma (doc. 6 fasc. ^{Contr} cit.), confermate anche nella comparsa di costituzione in appello (pag. 7, cit.); dall’estratto conto in atti (doc. 7 fasc. ^{Parte_I}) – si deve presumere che le giacenze impiegate fossero di titolarità di ^{CP_4} oggi ^{Parte_I} piuttosto che di ^{Contr} ciò di cui manca ogni evidenza – che avrebbe dovuto fornire ^{Contr} visto che ha allegato la circostanza – non risultando nemmeno il relativo addebito – negato dall’odierna appellante – prima ancora che una qualche rivendicazione da parte della debitrice correntista.

Poiché, dunque, si deve concludere che il pagamento sia avvenuto da parte di ^{Parte_I} con proprie risorse, sussiste l’interesse ad agire in ripetizione, mirando ^{Parte_I} al conseguimento, attraverso l’esercizio della giurisdizione, dell’utilità rappresentata dalla restituzione delle somme, in assunto, indebitamente versate.

La sentenza gravata va pertanto riformata.

Merita poi accoglimento la domanda di ripetizione, riproposta da ^{Parte_I} in principalità.

Come ha avuto modo di chiarire, fin da epoca risalente, la Suprema Corte, «[l]a mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse» (Cass. n. 4908 del 1999, in massima; analogamente, Cass. n. 4085 del 2001 e n. 13278 del 2000, sempre in massima).

Se la consegna della ri.ba. determina il conferimento alla banca assuntrice di un mandato all'incasso, occorre stabilire il significato del «ritiro» intervenuto prima della scadenza prevista per il pagamento.

Ritiene il Collegio che esso debba intendersi nel senso di «richiamo».

Anzitutto, CP_4 aveva accettato di dare esecuzione all'ordine di pagamento impartito da [REDACTED] e il termine di scadenza della ri.ba. era il 29 novembre 2019 (doc. 6 fasc. Parte_1 e doc. 2 fasc. Contr cit.); risulterebbe pertanto illogico ritenere che l'invio del ritiro da parte del creditore e assentito dalla banca assuntrice in data anteriore alla scadenza della ricevuta potesse assumere il significato di ordine di pagamento, come asserito da Contr a fronte di un termine, appunto, non ancora maturato; la ricostruzione non appare peraltro coerente con la email a firma CP_7 per Contr (doc. 3 fasc. [REDACTED]), che intende la disposizione come sollecitazione al ritiro della ri.ba. cartacea, anch'essa logicamente incomprensibile, a fronte di un pagamento non ancora intervenuto in pendenza del termine di scadenza e dunque non ancora quietanzabile.

La correlazione dell'ordine di ritiro al pagamento potrebbe ravvisarsi solo nella diversa fattispecie in cui esso fosse stato impartito dal debitore, dato proprio il significato di quietanza rivestito dalla ricevuta bancaria, di cui il debitore intendesse munirsi in concomitanza o seguito dell'incasso.

In conclusione, promanando dal creditore ed essendo assecondato dalla banca assuntrice prima della scadenza del termine di pagamento, il

ritiro disposto va inteso come richiamo della ri.ba., che, alla stregua del «Dizionario dei termini bancari» prodotto dalla stessa appellata (doc. 9 fasc. *Contr* – in cui il termine «ritiro» non figura – rileva quale «“contrordine” dato dal cliente alla banca» (pag. 75), costituendo una revoca del mandato alla riscossione originariamente conferito da *Parte* a *Contr* con l’emissione e la consegna.

Poiché detta revoca è occorsa in epoca precedente non solo alla scadenza della ricevuta ma anche al suo incasso, deve ritenersi che a tale momento *Contr* non avesse più titolo per ottenere le somme da *Parte 1*, quale *adiectus solutionis causa*.

Né l’efficacia del richiamo, nel suo significato di revoca del mandato originariamente conferito, può ritenersi subordinata a una manifestazione di volontà della banca domiciliataria (accettazione o rifiuto), trattandosi di soggetto estraneo all’originario rapporto tra creditrice e banca assuntrice, instaurato con l’emissione e la consegna della ri.ba. Così come «la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi» (Cass. n. 24128 del 2009, in massima), si può, al più, ritenere che fosse necessaria un’analoga comunicazione del richiamo; ciò, che, tuttavia, *Contr* stessa afferma essere occorsa, assumendo che «il ritiro è risultato correttamente inviato e ricevuto» (doc. 6 fasc. *Contr* cit.).

Il trasferimento delle somme a *Contr* priva di titolo a ottenerlo al momento in cui è intervenuto, è dunque stato indebito e ciò sia nel caso che il credito vantato da *Parte* nei confronti di [REDACTED] fosse stato altrimenti estinto all’epoca dell’incasso, in tal senso potendosi astrattamente spiegare il ritiro della ri.ba., sia in quello in cui, in allora, esso fosse ancora esistente, rammentandosi che «[i]l pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito “ex latere

accipientis”), dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto “indebito oggettivo”, con la conseguenza per cui si rendono, anche in un tal caso applicabili le regole di cui all’art. 2033 cod. civ.» (Cass. n. 4760 del 1998, in massima).

Nessun dubbio può nutrirsi in merito alla legittimazione passiva di *Contr* – eccezione in tal senso sollevata in primo grado e ribadita in appello – potendosi al riguardo richiamare le parole della Suprema Corte, secondo cui, «rispetto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio, concernente la legittimazione passiva dell’accipientis, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell’obbligazione (in dottrina si obietta che il principio secondo cui legittimato passivo rispetto alla *condictio indebiti* è soltanto il soggetto che abbia ricevuto la prestazione che l’attore assume non dovuta potrebbe condividersi soltanto precisando che detto principio vale quando coincidano l’accipientis materiale ed il soggetto in favore del quale si sia verificata l’attribuzione patrimoniale; mentre, mancando tale coincidenza, andrebbe attribuita la legittimazione passiva al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l’incremento patrimoniale, e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento). Sicché, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, neppure ricorrendo una fattispecie tale da indurre ad una eventuale rimeditazione, ossia il caso di una domanda di indebito proposta non già nei confronti di colui che abbia ricevuto il pagamento, bensì di colui che abbia conseguito l’incremento patrimoniale, non v’è dubbio che la domanda di ripetizione di indebito sia stata dagli attori correttamente proposta nei confronti dell’accipientis, ossia del soggetto

che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, nessun rapporto intercorrendo tra gli attori ed il soggetto al quale detto importo è poi pervenuto» (Cass. n. 25170 del 2016, in motivazione).

Contr deve dunque essere condannata a restituire all'appellante la somma di euro 68.899,50.

Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi in misura legale con decorrenza dal giorno della domanda stragiudiziale – quale risulta dalla risposta fornita da *Contr* alla richiesta di pagamento (doc. 6 fasc. *Contr* cit.; si veda, in particolare, l'oggetto della nota) – al saldo – così come richiesto da *Parte_I* nelle conclusioni rassegnate (solo nella comparsa conclusionale, a pag. 11, si domandano dal pagamento) – rammentandosi che, «[i]n tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.» (Cass. n. 9757 del 2024, in massima).

Trattasi di debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, dimostrato dal richiedente; prova che nella fattispecie è mancata.

2. I residui motivi d'impugnazione sono assorbiti.

3. In ordine alle spese processuali, è utile rammentare che «[i]l giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese,

in base ad un criterio unitario e globale» (*ex aliis*, Cass. n. 27000 del 2025, in massima).

All'esito complessivo del giudizio ^{Contr} è risultata soccombente, con la conseguenza che le spese di lite debbono gravare su di essa.

Alla liquidazione si procede in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.

P.Q.M.

L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello proposto da ^{Parte_1} avverso la sentenza n. ■ del ■ del Tribunale di Siena e in totale riforma della stessa, condanna ^{Controparte_1} a pagare a ^{Parte_1} la somma di euro 68.899,50, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna ^{Controparte_1} a rifondere a ^{Parte_1} le spese di lite, liquidate in euro ■ oltre euro ■ per esborsi, per il giudizio di primo grado, e in euro ■, oltre euro ■ per esborsi, per quello d'appello; il tutto oltre rimborso forfettario spese generali e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Il Consigliere relatore/estensore
Nicola Mario Condemi

Il Presidente
Ludovico Delle Vergini